



N. 5527/2013 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Presidente, dott. Gianfranco Coccioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] 2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08/10/2014 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 cpc

TRA

[redacted]
[redacted] elett.te dom.ti alla [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]
c.f. [redacted] dal quale sono rappresentati e difesi
in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- ATTORI

E

BANCA [redacted], c.f. [redacted] elett.te dom.to alla
Via [redacted] presso lo studio dell'Avv.
[redacted] c.f.: [redacted] che la
rappresenta e difende con rituale procura unitamente agli [redacted]

- CONVENUTA

RAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di

EX PARTE CREDITORIS



disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.

Sintetici, la fattispecie è la seguente.

Viene chiesto che, previa declaratoria di nullità di clausole ^{valore} [redacted], la banca [redacted] sia condannata alla restituzione di somme versate, in esecuzione del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, a titolo di anatocismo illecito ovvero per superamento del tasso soglia. La banca, eccepita preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di [redacted], attrice di ipoteca, estranea al contratto, contesta nel merito la sussistenza dei presupposti della domanda.

Difetto di legittimazione di [redacted], datrice di ipoteca ed estranea al contratto di mutuo.

E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [redacted]

Ai sensi dell'art. 100 cpc, chi propone in giudizio una domanda deve avervi interesse.

Questo deve essere attuale e concreto, nel senso che ne è richiesta la presenza al momento della proposizione della domanda ed il suo accoglimento deve comportare il conseguimento immediato del bene della vita al quale fonda l'azione promossa.

Nel caso di specie, non sono ravvisabili, in capo all'attrice, le predette caratteristiche, dal momento che a) l'azione mira ad ottenere la condanna della banca al pagamento delle somme corrisposte, e, in particolare, sulla base di pratiche anatocistiche o a titolo di interessi usurari; b) ne deriva che gli unici soggetti legittimati sono le parti del contratto di mutuo che deducono di aver corrisposto, in sua esecuzione, somme non dovute in quanto frutto di condotte illecite o di clausole contrarie a norme imperative; c) l'attrice, [redacted] come si desume dai contratti prodotti, non è parte del contratto, ma si è limitata, estranea alla negoziazione bancaria, a prestare il proprio consenso all'accensione di un'ipoteca su una sua proprietà immobiliare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dagli altri attori nei confronti dell'istituto bancario.



Ammortamento alla francese e sua validità

Preliminarmente, giova precisare che a) ai sensi dell'art. 1281 cc, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi; b) l'anatocismo, dunque, ha un limitato ambito di operatività, determinato dagli espressi presupposti stabiliti dalla predetta disposizione (uso non attivo, interessi successivi alla domanda o previsione negoziale successiva alla scadenza degli interessi), con la conseguenza che, al di fuori di tale perimetro, gli interessi non possono produrre interessi; c) ne viene che si tratta di un divieto che, in quanto diretto a limitare l'autodeterminazione delle parti, vale a dire la loro autonomia negoziale (art. 1322 cc) e deve essere interpretato ed applicato con estremo rigore (art. 14 preleggi), integrando una previsione derogatoria rispetto alla regola generale; d) tale valutazione deve essere compiuta anche in riferimento alle altre limitazioni che in materia attengono alla previsione del superamento del tasso soglia (la cui entità varia sulla base di fattori congiunturali ed è determinata con provvedimento ministeriale, previsto da una specifica norma di legge) ed all'obbligo della forma scritta in caso di pattuizione di interessi ad un tasso ultralegale.

Ne deriva che, al di fuori di esse, sono valide le pattuizioni relative agli interessi.

Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata ad eccepire la nullità della clausola concernente il metodo ed alla francese, senza peraltro specificare le ragioni sulla base delle quali pervenire alla sua determinazione.

Che, nel sistema di ammortamento alla francese, applicato ai contratti di mutuo, come peraltro conferma la fattispecie concreta, il calcolo degli interessi viene eseguito sulla quota di capitale, il cui ammontare crescente dipende dal numero delle singole rate in precedenza versate, e sulla base della frazione di tempo fissata per la corresponsione di ognuna di esse, secondo una formula matematica dedotta dalla convenuta e non contestata dagli attori.

Con tale metodo, quindi, non si verifica alcun fenomeno anatocistico, mancando la produzione di interessi su interessi, dal



momento che il mutuatario , con ogni singola rata , corrisponde esclusivamente interessi e capitale , dei quali i primi decrescono ed il secondo si accresce in funzione dell'avvicinarsi alla scadenza del termine previsto per la restituzione dell'intero debito .

In poche parole , più capitale occorre restituire e maggiore è l'ammontare degli interessi , anche in funzione dei tempi previsti per l'estinzione del debito , sicché con il progredire dei pagamenti , venendosi a ridurre l'esposizione debitoria del mutuatario , decresce anche l'obbligazione accessoria degli interessi sino all'ultima rata , costituita quasi esclusivamente dalla quota capitale.

Con questo meccanismo , dunque, la restituzione del capitale non avviene mai attraverso una pratica anatocistica , perché in ogni singola rata gli interessi sono computati sulla somma capitale da restituire e non sugli interessi da corrispondere o corrisposti in precedenza .

Insussistenza di pratiche anatocistiche vietate

In ragione delle precisazioni contenute nella parte della motivazione relativa all'ammortamento alla francese , deve escludersi che siano presenti nella fattispecie clausole anatocistiche che , in quanto violatrici dei tassativi divieti, possano essere dichiarate nulle .

In proposito, è appena il caso di rilevare che a) parte attrice , nel suo atto introduttivo, enunciata la stipulazione di un mutuo fondiario , descrive le modalità di restituzione delle somme ricevute a tale titolo e lamenta l'ammortamento alla francese , il superamento del tasso soglia e la pattuizione di interessi di mora in violazione delle prescrizioni cogenti , deduce l'anatocismo nell'applicazione degli interessi di mora ; b) a parte la produzione del contratto di mutuo fondiario e dello specchio predisposto dalla banca in ordine all'entità delle rate da restituire ed alla loro composizione costituita , secondo quanto precedentemente indicato, dalle due quote di capitale e di interessi, la cui variazione è in funzione del numero di rate da pagare e del tempo restante prima della scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata , non sono stati prodotti altri documenti , da cui desumere pratiche anatocistiche ; c) infatti , soltanto dalla consulenza tecnica di parte



emerge l'enunciazione del profilo dedotto, in quanto in essa si indica come anatocistico l'avvenuto computo degli interessi di mora sull'intero importo della rata non pagata e quindi sulla quota di interessi che ne costituisce parte integrante; d) trattandosi di mutuo fondiario, espressamente stipulato ai sensi dell'art. 385 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, doveva ritenersi escluso il profilo illecito delineato, dal momento che, come precisato anche dalla suprema corte di cassazione nella sentenza n. 2140 /2006, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comportava, ai sensi della disposizione richiamata, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (*Cass. n. 06153 del 19/06/1990, e anche Cass. n. 2593 del 2003 nella cui motivazione si legge che "... nei mutui fondari l'anatocismo è previsto dalla legge...*); e)

Senonché, come precisato dalla suprema corte di cassazione nella sentenza n.11400 del 28 maggio 2014, "nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminare l'autonomia. In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi. Al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c. [in materia di divieto di anatocismo], non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al



1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica. Deve allora, a maggior ragione, escludersi che tale uso possa essersi formato per i contratti di mutuo fondiario, in cui la regola dell'anatocismo è stata applicata, persino dopo l'entrata in vigore del codice, in quanto espressamente prevista da leggi speciali. La conclusione secondo cui, a partire dall'entrata in vigore del t.u.b., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del C.C.R. messa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. ;

f) come esattamente rilevato dall'istituto convenuto anche nella comparsa conclusionale il contratto di mutuo concluso tra le parti risale al 2009 e dunque non è successiva la stipulazione alla delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CIRC), adottata sulla base dell'art. 120 par 3 del tub , a tenore della quale, in caso di finanziamento con piano di rimborso rateale , come il mutuo *de quo* , può legittimamente verificarsi la produzione di interessi sull'importo dovuto a titolo di rata , subordinatamente alla ricorrenza del requisito positivo della revisione negoziale e del requisito negativo della capitalizzazione periodica , condizioni entrambe presenti pacificamente nel caso di specie (dedotte dalla convenuta , mai gli attori ne hanno contestato specificatamente la ricorrenza , come impone l'art. 115 cpc alle parti senza distinzione e quindi anche all'attore per i fatti allegati dal convenuto).

In sussistenza del dedotto superamento del tasso soglia

Sostiene parte attrice che dal cumulo degli interessi di mora con quelli inclusi nelle rate non pagate deriva il superamento del tasso soglia e quindi il suo diritto alla restituzione delle somme non dovute.

Anche sotto tale profilo la domanda deve essere rigettata.

Vero che l'art. 644 cp, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia, fa riferimento a tutti gli accessi a qualsiasi titolo corrisposti.

Deve ritenersi, tuttavia, che gli interessi moratori in quanto collegati al ritardo e dunque scaturenti da condotte illecite, non possono essere presi in considerazione per verificare il rispetto del tasso soglia.

Tale approccio esegetico/applicativo è legittimo innanzitutto, dalla scopo perseguito dal legislatore di riequilibrare i rapporti di forza tra banche e clienti, secondo l'*axioma* *Merumque accedit* sbilanciati a favore delle prime a causa dell'ineclinabile esigenza di finanziamenti in cui molto spesso si vengono a trovare i secondi.

A favore di esso, inoltre, milita la lettera della disposizione la quale, come si desume dal *comune tenore*, prevede che *"Chunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito"*. Inoltre, il quarto comma del richiamato art. 644 cp, stabilisce che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, e anche quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Dalla formulazione della norma, come riportata, si ricava, infatti, quanto segue 1) gli interessi o gli altri vantaggi usurari devono essere previsti a titolo di corrispettivo di una prestazione di danaro; occorre, cioè, che costituiscano la controprestazione della dazione di danaro, in modo che tra l'una e l'altra venga a determinarsi un rapporto binivoco ed un vincolo sinallagmatico per effetto del quale in tanto la dazione di danaro viene ad essere ottenuta e pattuita, in quanto il cliente assume l'obbligo di corrispondere gli interessi e gli altri vantaggi usurari; 2) il quarto



comma conferma tale interpretazione, dal momento che, imponendo di considerare, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito, fornisce ulteriore riscontro alla lettura della prima parte della disposizione, secondo cui deve esservi un rapporto sinallagmatico tra interessi e dazione di denaro, chiaro essendo che la remunerazione, le commissioni e le spese strettamente collegate all'erogazione del credito altro non sono che il suo corrispettivo ovvero ne sono diretta conseguenza.

Gli interessi moratori, invece, sono dovuti non a titolo di remunerazione o corrispettivo della dazione del denaro, ma a causa del ritardo nell'adempimento delle prestazioni poste a carico del cliente (qui mutuatario), con la conseguenza che la loro corresponsione si fonda sulla condotta illecita costituita dal mancato o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali. Si tratta di somme di denaro poste a carico del mutuatario in funzione sanzionatoria del suo comportamento illecito e per risarcire il creditore del ritardo con il quale riceve le somme dovute gli.

Una diversa esegesi, peraltro, comporterebbe una indebita locupletazione, perché il mutuatario riceverebbe un trattamento privilegiato rispetto a tutti coloro che, ponendo in essere un illecito comportamento causativo di danno, sono tenuti a risarcirlo, sicché, anche al fine di garantire una applicazione costituzionalmente orientata della disposizione, deve escludersi che gli interessi di mora possano entrare a far parte del coacervo delle prestazioni economiche da considerare ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia.

Conclusioni

La domanda, dunque, va rigettata.

Spese

Per quanto concerne le spese, ritiene il tribunale che se ne possa disporre la compensazione a metà, stanti le questioni affrontate, la farragine normativa e la condotta processuale degli attori, che si sono astenuti, nella parte finale, da sviluppare ulteriori attività difensive.



Parte attrice , invece , deve corrispondere alla convenuta l'altra metà.

Nell'intero, esse vanno liquidate in euro 6000,00 , avuto riguardo al valore della lite ed alle questioni trattate, oltre accessori .

Ptm

A) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di ~~_____~~

B) Rigetta la domanda ;

C) Liquidate le spese nell'intero in euro 6000,00, oltre accessori, ne compensa metà e condanna parte attrice al pagamento , in favore della convenuta ,al pagamento dell'anno medesimo
Taranto , 24 gennaio 2015

Il presidente est. Dott. Gianfranco Coccioli

(sentenza depositata in data 24 gennaio 2015 in causa con
prima udienza il 29 gennaio 2015)

EX PARTE CREDITORIS

